

STATUTO DI ASSOCIAZIONE

"Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione e per la Corporate Governance"

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l'associazione non riconosciuta denominata "Associazione Italiana Segretari del Consiglio di Amministrazione e per la Corporate Governance", in forma abbreviata "AISCA".

L'Associazione ha sede legale in Milano, via Antonio Mosca n. 185/ B.

L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 – SCOPO

L'Associazione intende promuovere, sostenere e fornire un significativo contributo alla valorizzazione del ruolo del Segretario del Consiglio di Amministrazione e delle altre figure professionali all'interno delle organizzazioni aziendali che, nell'ambito del sistema di *Corporate Governance*, rivestono un ruolo fondamentale nelle dialettiche societarie, con compiti di coordinamento e assistenza di molteplici attori coinvolti nel governo d'impresa, rafforzandone competenza e autonomia. In tale contesto, l'Associazione intende proporsi come luogo di incontro e di scambio di opinioni ed esperienze dei Segretari del Consiglio di Amministrazione e delle altre figure professionali che operano nell'ambito della *corporate governance* di società ed enti giuridici italiani e internazionali, attraverso:

- espressione delle linee guida di comportamenti socialmente responsabili;
- condivisione di conoscenze ed esperienze di apprendimento;
- continuo aggiornamento circa le *best practices* professionali e societarie e relativa diffusione;

- informazioni sulle fonti, consulenza e contatti;
- organizzazione e partecipazione ad eventi.

L'Associazione intende altresì promuovere la diffusione della cultura della *governance*, tra le società quotate e non quotate, i loro azionisti e *stakeholders*, anche mediante programmi di informazione-formazione sui temi nazionali e internazionali di *corporate governance, environmental, social & governance e business integrity*.

L'Associazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguono finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.

ART. 3 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) organizzare corsi di formazione, *stage* anche internazionali, scambi culturali e attività di ricerca svolte sia attraverso appositi gruppi di lavoro sia esternamente;
- e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- f) organizzare convegni, congressi, simposi ed eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi

MR

statutari;

g) svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

ART 4. - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

I Fondatori, individuati nell'atto costitutivo, costituiscono gli Associati *Permanenti*.

L'ammissione all'Associazione è riservata a:

- i) coloro che ricoprano l'incarico di Segretario del Consiglio di Amministrazione o responsabile Affari Societari di almeno una società che, all'atto della domanda di ammissione, sia quotata in mercati regolamentati o con azionariato diffuso ovvero abbia un fatturato annuo non inferiore a 200 milioni di euro;
- ii) assistenti e collaboratori di Segretari del Consiglio di Amministrazione o dei responsabili Affari Societari di cui al punto i);
- iii) professionisti o esperti che operino nell'ambito consulenziale o associativo o istituzionale in materia di *Corporate Governance*;

tutti definiti ai fini del presente Statuto come Associati *Ordinari*.

Sono altresì ammessi, come Associati *Onorari*, quanti, seppur non rientranti in una delle categorie elencate sopra, vengano candidati da un membro del Consiglio Direttivo in virtù del particolare contributo alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Sono ammessi infine come *Sostenitori* dell'Associazione, pur non entrando a far parte della medesima, le persone giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa fornire contributi che siano ritenuti dal Consiglio Direttivo adeguati e coerenti con la natura dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alla domanda di ammissione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento. La domanda è presentata utilizzando il modulo scaricabile dal sito dell'Associazione, che prevede le seguenti autocertificazioni:

MR

- Possesso del requisito di professionalità ex art. 4 comma 2 lett. i), ii) o iii);
- Assenza condanne penali definitive per fatti dolosi.

Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità e quote differenti in relazione alla fruizione da parte degli associati dei servizi erogati dall'Associazione, anche in relazione ad iscrizioni multiple effettuate da società o enti per gruppi di individui.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. La delibera del Consiglio è inappellabile.

L'ammissione all'Associazione comporta l'integrale accettazione dello Statuto, del Codice di Condotta e dei regolamenti e procedure dell'Associazione.

ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

L'esclusione di un Associato è decisa dal Consiglio Direttivo con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'Associato alla vita associativa. Gli Associati Permanenti possono essere esclusi con voto favorevole della maggioranza dei quattro quinti dei membri del Consiglio Direttivo in carica.

ART. 6 - PATRIMONIO

MR

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli Associati;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- c) i contributi liberi offerti tanto da Associati e da Sostenitori quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblato, possono avere una destinazione specifica;
- d) i contributi stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intransmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni Associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l'esercizio successivo ed entro il 30 marzo successivo il conto economico per l'esercizio decorso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;

MR

- il Presidente;
- il Revisore dei Conti;
- il Tesoriere;
- il Segretario Generale.

ART. 9 - ASSEMBLEA

9.1 Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati Permanenti ed Ordinari che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, tra essi, il Presidente;
- d) l'elezione del Revisore dei Conti;
- e) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

9.2 Convocazione e *quorum*

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati otto giorni prima della data fissata. Ogni Associato, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto; sono ammesse le deleghe ma nessun Associato può riceverne più di cinque.

MR

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia la presenza degli Associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli Associati presenti, anche per delega. Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento, anche per delega, ed il voto favorevole di oltre un terzo degli Associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da uno dei Vice Presidenti (se nominati) o, in caso di loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Le modalità di voto sono stabilite dal Presidente dell'Assemblea, per quanto non stabilito nell'avviso di convocazione.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da tre a quindici Associati, compreso il Presidente. L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi. La cessazione dalla carica per scadenza del termine non ha effetto sino alla nomina del successore. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili, ma non possono rimanere in carica per più di nove anni negli ultimi dodici anni. Tuttavia, il Consigliere che, in occasione della rielezione per il terzo triennio, sia eletto per la prima volta Presidente, è rieleggibile per una sola volta per un ulteriore mandato triennale. Il componente del Consiglio Direttivo decade automaticamente in caso di tre assenze consecutive non giustificate. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere, sino a concorrenza della metà dei

suoi componenti, alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea; in caso di cessazione della carica, durante l'esercizio sociale, del Presidente, il Consiglio Direttivo provvede, eventualmente tramite cooptazione, a designare il medesimo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di due membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di partecipare alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti affrontati.

10.2 Procedura

Ogni tre esercizi il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea di determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo per i tre esercizi successivi.

Possono eleggere ed essere eletti componenti del Consiglio Direttivo tutti gli Associati iscritti al 31 dicembre dell'anno antecedente il rinnovo ed in regola con il versamento della quota annuale.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene come segue:

- a) entro i 15 giorni precedenti la data dell'Assemblea gli Associati che ne abbiano diritto possono presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo;
- b) la candidatura può essere presentata in qualunque forma;
- c) nel caso in cui, scaduto il termine, non siano pervenute candidature oltre a quelle del Consiglio Direttivo uscente, si proclamerà in assemblea la rielezione dello stesso, salvo il limite stabilito

dal paragrafo 10.1;

- d) la votazione si svolge per alzata di mano;
- e) sono eletti componenti del nuovo Consiglio Direttivo i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero complessivo deliberato dall'assemblea.

10.3 Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni. Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente e può nominare uno o più Vice Presidenti che hanno le funzioni di coadiuvare il Presidente nel perseguimento degli scopi statutari. Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore Generale, anche tra non Associati, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico. Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra non Associati, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico. Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo costituito da massimo cinque membri tra cui il Presidente e gli eventuali Vice Presidenti e può anche istituire Commissioni Tecniche per coadiuvare e supportare le attività dell'Associazione.

ART. 11 - PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione. Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Al Presidente spetta la

rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegatigli del Consiglio.

In caso d'urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro 30 giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra. In caso di assenza o impedimento egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato, ovvero, in caso della nomina di due Vice Presidenti, da uno di essi a rotazione. In assenza di Vice Presidenti è sostituito dal Consigliere presente più anziano di età. Il Presidente può nominare procuratori speciali anche esterni al Consiglio.

ART. 12 - REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea può nominare, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale può essere nominato dal Consiglio Direttivo, anche al proprio esterno, e resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina, ovvero sino a revoca o dimissioni.

Il Segretario Generale ricopre la carica di Segretario delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle quali redige il verbale, cura le comunicazioni dell'Associazione, svolge le mansioni delegategli dagli

organi direttivi dell'Associazione, collabora con il Presidente nell'esercizio delle funzioni affidategli.

ART. 14 - TESORIERE

Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio Direttivo, anche al proprio esterno, tra persone esperte in materia amministrativa e contabile e resta in carica sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo alla nomina, ovvero sino a revoca o dimissioni.

Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile, fiscale, tributaria, previdenziale e contributiva dell'Associazione, la predisposizione dei relativi atti e la tenuta delle scritture contabili obbligatorie.

Il Consiglio Direttivo può stabilire che il Tesoriere abbia potere di firma per le operazioni dell'Associazione nei confronti di istituti di credito, intermediari creditizi e/o finanziari e altri enti amministrativi pubblici o privati, anche congiuntamente ad un componente del Consiglio o al Presidente.

ART. 15 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, ove non risolte mediante tentativo di conciliazione che le parti si obbligano a promuovere avanti il Collegio dei Saggi saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, istituito presso la CCIAA di Milano, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e secondo equità rendendo il loro lodo entro sessanta giorni dalla nomina del Collegio medesimo. La sede dell'arbitrato sarà quella di Milano.


ART. 16 – SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ad enti che perseguono

finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci in data 30 novembre 2021.

Il Segretario

Handwritten signature of Simona Tramboli in black ink.

Il Presidente

Handwritten signature of Marco Regiani in black ink.